



Bruxelles, 5.2.2019  
COM(2019) 71 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza la partecipazione ai negoziati su un secondo protocollo addizionale alla  
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185)**

## ALLEGATO

### **1. OBIETTIVI**

Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe mirare a raggiungere gli obiettivi di seguito specificati in dettaglio:

- (a) I negoziati dovrebbero garantire che la Convenzione e i protocolli addizionali siano pienamente compatibili con il diritto dell'Unione e con gli obblighi degli Stati membri in tale quadro, in particolare per quanto riguarda i poteri di indagine accordati a Parti che non sono Stati membri dell'UE.
- (b) In particolare, i negoziati dovrebbero garantire il rispetto dei diritti fondamentali, delle libertà e dei principi generali del diritto dell'UE quali sanciti nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi la proporzionalità, i diritti procedurali, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, come pure il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali e dei dati delle comunicazioni elettroniche in caso di loro trattamento, inclusi i trasferimenti ad autorità di contrasto in paesi al di fuori dell'Unione europea, e l'osservanza degli obblighi spettanti a tale riguardo alle autorità di contrasto o giudiziarie.
- (c) Il secondo protocollo addizionale dovrebbe inoltre essere compatibile con le proposte legislative della Commissione riguardanti le prove elettroniche - sia man mano che tali proposte evolvono nel corso dei negoziati fra i colegislatori nell'ambito dell'iter legislativo sia nella loro forma finale (adottata) - e dovrebbe prevenire i conflitti di legge. In particolare, un tale protocollo dovrebbe, nella massima misura possibile, ridurre il rischio che ordini di produzione emessi nel quadro di un futuro strumento dell'UE creino un conflitto con le leggi di paesi terzi che siano Parti di tale protocollo. Se corredato da adeguate garanzie in materia di protezione dei dati e della vita privata, il protocollo faciliterebbe l'osservanza, da parte dei prestatori di servizi dell'UE, degli obblighi ad essi incombenti in virtù delle norme dell'UE sulla protezione dei dati e sulla vita privata, nella misura in cui un tale accordo internazionale potrebbe costituire una base giuridica per trasferimenti di dati in risposta a ordini di produzione o richieste emanati da un'autorità di una Parte del protocollo addizionale che non sia uno Stato dell'UE, in virtù dei quali un titolare o responsabile del trattamento debba comunicare dati personali o dati di comunicazioni elettroniche.

### **2. QUESTIONI SPECIFICHE**

#### *1. Relazione con il diritto dell'UE e con altri (eventuali) accordi*

- (d) Occorrerebbe garantire che il secondo protocollo addizionale contenesse una clausola di disconnessione in virtù della quale gli Stati membri, nelle loro relazioni reciproche, possano continuare ad applicare le norme dell'Unione invece di quelle del protocollo.
- (e) Il secondo protocollo addizionale potrebbe applicarsi in mancanza di altri accordi internazionali più specifici che vincolino l'Unione europea o i suoi Stati membri e le altre Parti della Convenzione, oppure, nel caso in cui tali accordi internazionali esistano, solo nella misura in cui talune questioni non siano da essi disciplinate. Tali accordi internazionali più specifici dovrebbero quindi prevalere sul secondo

protocollo addizionale, a condizione che siano coerenti con gli obiettivi e i principi della Convenzione.

## *II. Disposizioni per una mutua assistenza giudiziaria più efficiente*

- (f) Le disposizioni riguardanti il "Regime linguistico delle richieste", così come attualmente redatte, stabiliscono che le richieste debbano essere presentate in una lingua accettabile per la Parte richiesta, o che siano accompagnate da una traduzione in tale lingua. L'Unione europea dovrebbe sostenere il progetto di testo e la relazione esplicativa adottati in via preliminare.
- (g) Le disposizioni riguardanti la "Mutua assistenza d'emergenza", così come attualmente redatte, consentono a che l'assistenza possa essere chiesta rapidamente e con procedura accelerata inviando la richiesta in formato elettronico qualora la Parte richiedente ritenga che esista un'emergenza – definita come una situazione in cui vi sia un rischio considerevole e imminente per la vita o la sicurezza di una persona fisica. L'Unione europea dovrebbe sostenere il progetto di testo e la relazione esplicativa adottati in via preliminare. L'ambito di applicazione della mutua assistenza dovrebbe essere identico a quello definito all'articolo 25 della Convenzione.
- (h) Per quanto attiene alle disposizioni riguardanti la "Videoconferenza", l'Unione europea dovrebbe fare in modo che il secondo protocollo addizionale sia coerente ove possibile con le norme corrispondenti degli accordi internazionali in vigore fra l'UE e i suoi Stati membri e le altre Parti della Convenzione. Le disposizioni dovrebbero consentire agli Stati membri di garantire il rispetto delle garanzie applicabili in materia di diritti procedurali derivanti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni nazionali.
- (i) Per quanto attiene alle disposizioni riguardanti il "Modello di approvazione", l'Unione europea dovrebbe cercare di far inserire nel progetto di testo e nella relazione esplicativa elementi – come termini massimi obbligatori per le decisioni delle autorità nazionali – per garantire che il suo uso porti a procedure più rapide. Dovrebbe inoltre garantire che l'onere incombente sui prestatori di servizi sia proporzionato e che vengano applicati, ove appropriato, i mezzi di ricorso.

## *III. Disposizioni che consentano la cooperazione diretta con i fornitori di servizi in altre giurisdizioni*

- (j) Per quanto attiene alle disposizioni riguardanti la "Cooperazione diretta con i prestatori fra giurisdizioni diverse", l'Unione europea dovrebbe garantire che il secondo protocollo addizionale sia coerente con il diritto dell'Unione, che includa le garanzie appropriate e che l'onere incombente sui prestatori di servizi sia proporzionato.
- (k) Per quanto attiene alle disposizioni riguardanti gli "Ordini di produzione internazionali", l'Unione europea dovrebbe garantire che il secondo protocollo addizionale includa garanzie appropriate a tutela dei diritti fondamentali, tenendo conto del diverso livello di sensibilità delle categorie di dati interessati e delle garanzie incluse negli ordini europei di produzione per le varie categorie di dati.
- (l) Per quanto attiene alle disposizioni riguardanti gli "Ordini di produzione internazionali", l'Unione europea non dovrebbe opporsi all'inserimento, nel secondo protocollo addizionale, di garanzie e motivi di rifiuto supplementari rispetto alle proposte della Commissione riguardanti le prove elettroniche - sia man mano che tali proposte evolvono nel corso dei negoziati fra i legislatori nell'ambito dell'iter

legislativo sia nella loro forma finale (adottata) -, come la notifica e l'autorizzazione da parte dello Stato del prestatore di servizi, e un esame preliminare effettuato o da un organo giurisdizionale o da un organo amministrativo indipendente, sempreché ciò non riduca in modo sproporzionato l'efficacia dello strumento nel quadro del secondo protocollo addizionale (ad esempio in caso di un'urgenza debitamente accertata). Eventuali garanzie e motivi di rifiuto supplementari non dovrebbero incidere sul funzionamento delle proposte dell'UE riguardanti le prove elettroniche fra gli Stati membri.

*IV. Maggiori garanzie in relazione alle prassi esistenti di accesso transfrontaliero ai dati*

- (m) Per quanto attiene alle disposizioni riguardanti l'"Ampliamento delle ricerche e dell'accesso in base alle credenziali" e le "Tecniche investigative", l'Unione europea dovrebbe garantire che il secondo protocollo addizionale includa garanzie appropriate a tutela dei diritti fondamentali. Il progetto di testo dovrebbe pertanto menzionare anche la condizione secondo la quale i dati conservati in un sistema informatico connesso sono legalmente accessibili dal sistema iniziale, l'accesso è necessario e proporzionato, e non comporta alcuna violazione delle misure di sicurezza delle apparecchiature in linea con le garanzie sotto delineate.
- (n) L'Unione europea dovrebbe inoltre garantire che non restringerà le possibilità di tale accesso che sono attualmente previste negli Stati membri.

*V. Tutele, compresi requisiti in materia di protezione dei dati*

- (o) L'Unione europea dovrebbe inoltre garantire che il secondo protocollo addizionale preveda appropriate tutele, ai sensi della direttiva (UE) 2016/680, del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, relative alla raccolta, al trasferimento e al successivo uso dei dati personali e dei dati delle comunicazioni elettroniche compresi nelle prove elettroniche chieste dall'autorità richiedente. Il secondo protocollo addizionale dovrebbe quindi includere tali tutele, tenendo conto di quelle previste da accordi dell'UE come l'accordo quadro UE-USA e la Convenzione aggiornata del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (STCE n. 108). Queste tutele dovrebbero riguardare situazioni di trattamento dei dati nel contesto sia della mutua assistenza fra autorità di contrasto che della cooperazione diretta fra autorità di contrasto e prestatori di servizi. L'Unione europea dovrebbe fare in modo che tali tutele si applichino in relazione a tutti i poteri di indagine, sia a quelli già esistenti nel quadro della Convenzione che a quelli istituiti dal secondo protocollo addizionale.

### **3. APPLICAZIONE TERRITORIALE, ENTRATA IN VIGORE E ALTRE DISPOSIZIONI FINALI**

Le disposizioni finali del protocollo addizionale, fra cui quelle relative all'entrata in vigore, alle riserve, alla denuncia, ecc., dovrebbero, ove possibile ed appropriato, seguire il modello delle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185). Le disposizioni divergenti dalle clausole standard dovrebbero essere applicate solo se necessario per ottenere gli obiettivi o rispecchiare le specifiche circostanze del secondo protocollo addizionale.